



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 102/14/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 62/DDA/CA – demonoid.ph)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/157, pervenuta in data 8 settembre 2014 (prot. n. DDA/0001211), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale) in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Warner Music Italia S.r.l., Universal Music Italia S.r.l. e Sony Music Entertainment Italy S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet demonoid.ph, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra cui sono specificamente indicate le seguenti:

- *“Laura Pausini/Inedito”*, alla pagina internet
<http://www.demonoid.ph/files/details/2776804/002524794944/>;
- *“Laura Pausini/Inedito”*, alla pagina internet
<http://www.demonoid.ph/files/details/2794205/003155993680/>;
- *“Laura Pausini/Io Canto”* alla pagina internet
<http://www.demonoid.ph/files/details/2731665/003155993680/>;
- *“Max Pezzali/Tutto Max”* alla pagina internet
<http://www.demonoid.ph/files/details/2709597/004418391152/>;
- *“Jovanotti/Safari”* alla pagina internet
<http://www.demonoid.ph/files/details/2555385/003155993680/>;
- *“Vasco Rossi/Buoni o Cattivi”* alla pagina internet
<http://www.demonoid.ph/files/details/2731662/001262397472/>;
- *“Vasco Rossi/Buoni o Cattivi”* alla pagina internet
<http://www.demonoid.ph/files/details/2691975/003155993680/>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Giorgia/Strano il mio destino” alla pagina internet <http://www.demonoid.ph/files/details/2817930/00631198736/>;
- “Giorgia/Dietro le Apparenze” alla pagina internet <http://www.demonoid.ph/files/details/2809428/005049589888/>;
- “Giorgia/Dietro le Apparenze” alla pagina internet <http://www.demonoid.ph/files/details/2799850/00631198736/>;

2. Dalle verifiche condotte sul sito internet oggetto dell’istanza, è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito è risultata, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali di titolarità di associati FPM diffuse in presunta violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza è emerso quanto segue: il nome a dominio del sito internet oggetto dell’istanza risulta verosimilmente registrato per conto della Neurocube, la quale risulta avere sede in Brasilia, BR; i contatti forniti sono il numero di telefono +55.6137170970 e l’indirizzo di posta elettronica neurocube@gmail.com; i servizi di *hosting*, e i *server* impiegati, risultano verosimilmente forniti dalla società OVH SAS, con sede in Roubaix (Francia), stato in cui risultano verosimilmente localizzati anche i *server* e indirizzo di posta elettronica abuse@ovh.net; il 2,7% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano;

4. Con comunicazione del 10 settembre 2014 (prot. n. DDA/0001222), la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 62/DDA/CA relativo all’istanza DDA/157, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione ha, altresì, rappresentato di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l’istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento;

5. Considerata la localizzazione all’estero dei *server* ospitanti il sito demonoid.ph oggetto dell’istanza, in data 10 settembre 2014 è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell’elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato verosimilmente possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con la società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla quale sono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto dell'istanza ospita una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *link* a file c.d. *torrent*, ovvero codici alfanumerici di collegamento, per mezzo dei quali gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali, che il soggetto FPM dichiara essere di titolarità delle società Warner Music Italia S.r.l., Universal Music Italia S.r.l. e Sony Music Entertainment Italy S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza;

7. Dalle verifiche svolte attraverso gli uffici della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) non risultano rilasciate licenze MSP (Multimedia Service Provider) al sito *demonoid.ph* oggetto dell'istanza. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto di istanza nonché a numerose altre opere digitali, di cui molte afferenti alle società per conto delle quali FPM ha presentato l'istanza, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16 e 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41;

8. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 10 settembre 2014, non è stata presentata né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del Decreto né da altri soggetti alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito *demonoid.ph*, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

10. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

11. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet demonoid.ph, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito demonoid.ph, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani